



COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA
Corso Cavour, 89



**PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO
"ex Zona C8 in frazione Borroni"**

**VARIANTE N. 1
AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO
(EX VARIANTE N. 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO)**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ELAB.

A

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: arch. Anna CONTI

GRUPPO DI LAVORO: geom. Luca PIERSANTI, geom. Gaetano MEDORINI, geom. Andrea BROCCOLO,
p.i. Pier Giorgio METELLI, sig.ra Franca MESA

IL DIRIGENTE DELL'AREA: ing. Amleto DI MARCO

DATA: Febbraio 2014



CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

PRG '97

1

**PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO
“EX ZONA C8 IN FRAZIONE BORRONI”
VARIANTE N.1
AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO
(EX VARIANTE N. 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO)**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Febbraio 2014

INDICE

A PREMESSE:

A1 Previsioni di PRG, PPE e Varianti

A2 Pericolosità e rischio idraulico del bacino del fiume Topino e suoi affluenti

B PROPOSTA DI VARIANTE:

B1 Motivazioni

B2 Proposta progettuale di variante

B3 Valutazione ambientale strategica

B4 Elenco elaborati

A PREMESSE

A1 Previsioni di PRG, PPE e Varianti

L'area oggetto di variante ricade all'interno di un ambito dove erano previste dal previgente PRG '77:

- Zone ad espansione residenziale (C)
- Zone destinate ad attrezzature di interesse generale, religioso, sociale, sportivo, ricreativo e parcheggio (F)

Per l'attuazione delle previsioni relative a questo ambito il 30/07/1996 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 fu adottato un piano particolareggiato di esecuzione (PPE) in variante allo stesso PRG '77, definitivamente approvato con d.C.C. n. 54 del 30/04/1998, dopo l'adozione del vigente PRG '97.

Il PPE citato prevede una diversa distribuzione dei comparti rispetto alle previsioni del piano regolatore ed era principalmente finalizzato all'utilizzazione di una zona di espansione residenziale classificata in variante come zona C8.

Il vigente PRG '97 individua l'area interessata dalla variante in argomento tra gli ambiti urbani a disciplina particolareggiata pregressa e la classifica come zona (UP/PPE).

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 54 delle NTA il PRG '97 acquisisce per tali ambiti la disciplina degli strumenti urbanistici in vigore anche se solo adottati “...fermo restando che agli edifici realizzati in attuazione di detti strumenti si applica, ai fini delle categorie d'intervento, la disciplina del Tessuto a mantenimento residenziale o produttivo secondo la destinazione e fermo restando il rispetto dell'indice attribuito dalla disciplina particolareggiata originaria.” ... “Sono consentite varianti alla disciplina degli Ambiti di cui sopra, sempreché esse non mutino il perimetro, gli indici e/o i parametri del piano attuativo e/o della strumentazione urbanistica generale antecedente il PRG '97”.

Il piano particolareggiato di esecuzione è stato oggetto negli anni tra il 1999 ed il 2002 di 2 varianti:

- n. 1: adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 27/07/1998 ed approvata con d. C.C. n. 52 del 08/03/1999;
- n. 2: adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22/03/2002 ed approvata con d. C.C. n. 160 del 29/08/2002;

Con la variante al PRG '97 adottata con d.C.C. n. 53 del 22/04/2009 è stato modificato il perimetro che circoscrive l'ambito in virtù del collegamento stradale di via Brunesca con la rotatoria della frazione di Corvia (variante al PRG '97) prevedendo una riduzione dello stesso perimetro e determinando una compensazione delle aree tra edificabili e con destinazione pubblica relative al “tessuto a completamento locale residenziale a densità alta” (UC/CRA) previsto dal PRG tra il PPE e via Brunesca.

Ulteriori variazioni alle previsioni di PRG '97 per lo stesso comparto, ex zona C8 in frazione Borroni, sono state introdotte dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (P.A.V.I.), approvato con d.C.C. n. 12 del 11/03/2009 ed elaborato ai sensi dell'articolo n. 58 del decreto legge 112/2008.

Il P.A.V.I. ha previsto:

- la trasformazione dell'area destinata ad attrezzature sportive per realizzare un insediamento residenziale con tipologia a schiera. La potenzialità insediativa residenziale assegnata, pari a 2.590 mc, è contenuta entro il 10% di quella precedentemente consentita;
- la possibilità di inserire nel mercato di quartiere destinazioni per attività direzionali e per servizi, senza modificare la potenzialità insediativa;
- la possibilità di realizzare l'attrezzatura scolastica anche da parte di soggetti privati.

3

Per adeguare il Piano Particolareggiato di esecuzione alle previsioni del P.A.V.I., accogliendo anche la variazioni allo strumento urbanistico generale introdotte per la realizzazione del collegamento tra via Brunesca e la rotatoria della frazione di Corvia, è stata elaborata la variante n. 3 al PPE adottata con atto di Consiglio Comunale n. 132 del 28/12/2010 definitivamente approvata con atto n. 267 del 5/07/2012.

In particolare la variante n. 3 ha previsto:

- 1) l'individuazione di un nuovo lotto, identificato come “Area 1” (o lotto 11) dove concentrare la nuova volumetria prevista di mc. 2590. L'edificazione in questo lotto viene mantenuta tipologicamente similare a quelle già previste e realizzate nei lotti 1 e 2 con idonee zone di filtro tra la nuova previsione e l'edificato esistente.
- 2) la possibilità di destinare l'attrezzatura scolastica anche a servizi pubblici o privati;
- 3) la possibilità di inserire nel mercato di quartiere attività direzionali e per servizi nella misura però del 50% della SUC ammissibile oltre alla riduzione del volume già consentito.

Sono rimaste invariate le previsioni precedenti per i comparti F1 (attrezzature religiose, attrezzature sociali) ed F7 (attrezzature sportive e ricreative).

A2 Pericolosità e rischio idraulico del bacino del fiume Topino e suoi affluenti.

L'area interessata dal PPE non è soggetta a vincoli:

- di tipo storico-paesaggistico (D. Lgs. N. 42/2004);
- di tipo idrogeologico (legge regionale 28/2001);

E' però compresa nelle fasce perimetrati delle mappe di pericolosità idraulica relativa al fiume Topino con tempi di ritorno di 50 anni (fascia A) e di 200 anni (fascia B). L'uso di tali aree è disciplinato dalla Variante n. 7 al PRG '97, adottata con DCC n. 78 del 28 dicembre 2011, che recepisce l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico ed idraulico nel territorio comunale contenute nel progetto di primo aggiornamento del P.A.I., definitivamente approvato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie generale n. 37 del 14/08/2013.

Le disposizioni per le zone che ricadono in fascia "A" ed in fascia "B" sono contenute:

- a. negli articoli 71 - quater e 71 - quinquies delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con la citata variante n. 7 al PRG '97¹;
- b. negli articoli 28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Primo Aggiornamento del P.A.I.²

A seguito dell'approvazione del P.A.I., sentita per le vie brevi l'Autorità Idraulica competente, si è stabilito, ai sensi delle disposizioni regolamentari contenute nei citati articoli 28 e 29 delle N.T.A. di cui al precedente punto b, che non è necessario acquisire il parere della stessa Autorità Idraulica, poiché le modeste modifiche introdotte, con il presente aggiornamento n. 1 alla variante n. 3, non comportano un aumento della potenzialità edificatoria e pertanto non c'è un incremento del livello di rischio.

B PROPOSTA DI VARIANTE:

B1 Motivazioni

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 30 ottobre 2009 (cofinanziamento del PUC 2 mediante alienazione di immobili di proprietà comunale) il P.A.V.I. 2009 veniva finalizzato all'attuazione di opere pubbliche, legando finanziariamente l'area del P.P.E. di Borroni di cui al mappale 3131/p foglio 193 (Area1 Piano di Riordino, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2009) ai seguenti interventi da attuare con il P.U.C. 2 “Foligno C’entro”:

- a) IP1: Opere di riqualificazione e miglioramento funzionale del parcheggio Plateatico;
- b) IP4: Ponte ciclo pedonale di collegamento tra il plateatico e gli impianti sportivi.

Le procedure di alienazione per acquisire i fondi necessari alla realizzazione degli interventi descritti furono avviate con D.G.C. n. 14 del 12 marzo 2010.

Successivamente sono stati approvati i progetti esecutivi di cui ai punti a e b ed è stata indetta la gara d'appalto per la selezione del contraente i lavori prevedendo, ai sensi del comma 6, articolo 53 del codice dei contratti pubblici, la sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto con il trasferimento all'affidatario degli immobili di cui era prevista l'alienazione dal P.A.V.I.

La stipula del contratto tra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori, è intervenuta a marzo 2011.

Con nota del 13/3/2013 (prot. n. 10264) l'Area LL.PP., esaminato il progetto di aggiornamento del PPE di Borroni (variante 3), dove, relativamente all'area 1, lotto 11, di nuova espansione residenziale, per coerenza con le scelte già operate era stata mantenuta la stessa tipologia edilizia già realizzata all'interno del comparto, ha rappresentato l'opportunità di elaborare una variante a tale progetto di aggiornamento che, in linea con le previsioni del P.A.V.I. per il citato lotto 11, non precluda la possibilità di realizzare la tipologia edilizia a schiera.

Sempre in analogia con le previsioni iniziali dove l'area 1 si estendeva fino a via Borroni ed alla viabilità di accesso l'Area LL.PP. ha proposto una nuova perimetrazione del lotto 11 che comprenda anche il verde stradale come opera da porre a carico del soggetto attuatore.

B2 Proposta progettuale di variante

La proposta progettuale che si configura come variante n. 1 al progetto di aggiornamento del P.P.E. “ex zona C8 in frazione Borroni” a seguito dell’adozione del P.A.V.I., accoglie le proposte dell’Area LL.PP., dettagliatamente descritte nelle precedenti motivazioni, considerato che le variazioni richieste, riferite solo all’area 1 di “*nuova destinazione residenziale*”, sono modeste, non sono in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e risultano condivisibili per la coerenza con le precedenti scelte di pianificazione. Relativamente a tale area 1 rimangono confermate le previsioni per gli standard di verde pubblico e di parcheggio pubblico.

Le variazioni riguardano:

1. Una modifica dell’area di massimo ingombro del lotto 11 con una maggiore estensione verso via Borroni e verso la viabilità di accesso al comparto nel rispetto dei distacchi minimi consentiti dalle strade;
2. La fascia di verde stradale lungo via Borroni e lungo la strada di accesso all’area che diventa “*verde di arredo stradale privato*” a carattere pertinenziale.
3. L’eliminazione dell’altezza minima consentita per gli edifici e la conferma di quella massima (10,50 metri).

6

Le aree del lotto 11 individuate come “verde di arredo stradale”, ai sensi di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione della variante al PPE in oggetto, articolo 6, comma 6-bis concorreranno alla formazione di quelle di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a) delle stesse NTA, relative al suolo permeabile.

B3 Valutazione ambientale strategica

In materia di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante n. 1 al progetto di aggiornamento del PPE “ex zona C8 in frazione Borroni” è stato acquisito, mezzo posta elettronica del 15 ottobre 2013, il parere del servizio Ambiente dove si ritiene di non dover attivare tale procedura poiché non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 5.2 della D.G.R. n. 423/2013: “*Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e provinciale*”:

“*Sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS :*

gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della l.r. 12/2010, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b); [...]”³

B4 Verifica di carattere igienico sanitario

Considerato che la variante in argomento non prevede un aumento della potenzialità edificatoria non sarà necessario attivare la procedura di verifica degli aspetti igienico sanitari prevista dall'articolo 25⁴ della Legge regionale n. 11 del 2005, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della L. n. 833/1978⁵.

B5 Elenco elaborati

ELAB. N. 1a - INQUADRAMENTO SOVRA COMUNALE;

ELAB. N. 1b - STRUMENTO URBANISTICO GENERALE COMUNALE;

ELAB. N. 2 - PREVISIONI RELATIVE AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO;

ELAB. N. 3 - PREVISIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI VARIANTE 1 AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO;

ELAB. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;

ELAB. B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – Proposta di modifica e testo coordinato;

ELAB. C - INTEGRAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO.

7

¹ Estratto dalle NTA approvate con la variante n. 7/2011 al PRG '97:

[...]

“Articolo 71-quater – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per la fascia "A"

1. Nelle fasce perimetrati come "A" nelle mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo articolo, vanno perseguiti generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

2. Nelle fasce di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edili di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edili sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 della l. r. 1/2004 nonché dalle norme regolamentari applicative nonché le opere interne agli edifici, come definite alla lettera g) dell'art. 3, co. 1, della l. r. 1/2004. Gli interventi anzidetti possono comportare modifica delle destinazioni d'uso, ferme restando le limitazioni poste dai precedenti articoli, senza incremento del carico urbanistico, come in precedenza definito, e/o aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Detti interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena;

c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, alla riparazione dei danni causati dagli eventi sismici, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive.

e) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

f) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume

g) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica nonché la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Detti interventi non devono costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, né impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile, ove definiti;

h) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), punto 1) del regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie o superfici nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lett. g);

i) la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni, come in precedenza definiti al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

l) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

m) le opere e gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

n) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

o) le opere e gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica" del PAI;

p) la costruzione di edifici e di manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

q) l'attività estrattiva nei limiti previsti dalla vigente legislazione regionale;

r) gli interventi di difesa idraulica nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato "A" alla DGR 447/2008.

3. All'inizio di tutti i lavori per la officiosità idraulica per $Tr=50$ anni ovvero per $Tr=200$ anni, previsti per i corsi d'acqua del territorio comunale, per gli interventi edili ed urbanistici da eseguirsi nelle fasce di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste per le fasce "B" o "C", a seconda del previsto livello di sicurezza idraulica che si intende raggiungere con i lavori medesimi, e quindi potrà applicarsi quanto stabilito ai punti 2.d e 2.e della DGR 707/2008.

Articolo 71-quinquies – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per la fascia "B"

1. Nelle fasce perimetrate come "B" nelle mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo

articolo va perseguito l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nelle fasce di cui al precedente comma sono ammessi:

a) tutti gli interventi consentiti nelle fasce "A" di cui al precedente articolo;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3, co. 1, lett. f, della l. r. 1/2004, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, nonché di ampliamento e di modifica della destinazione d'uso. Tali interventi non dovranno costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione

dell'attuale capacità di invaso e dovranno essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile ove definiti;

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dal PRG '97:

d.1 nei tessuti equiparati alle zone omogenee A, B e D in base all'articolo 64 delle presenti norme, limitatamente al completamento di lotti residui in compatti totalmente o parzialmente urbanizzati;

d.2 nelle componenti dei "Sistemi" equiparate alle zone F in base all'articolo 64 delle presenti norme, limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico"

[...]

2 Art. 28 - La fascia A

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edili di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edili sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad

eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento di volume;
- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d'uso;
- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

r) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.

3 Non è richiesto il nulla osta di cui al R.D. n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere a); b) (con esclusione delle condizioni li espressamente previste); d);h). In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra.

Art. 29. La fascia B

1 Nella fascia B il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2 Nella fascia B, sono ammessi:

a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A di cui all'art.28 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuale e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli interventi di ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso.

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti dal comma 3 dell'articolo 28. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte. Gli interventi sono realizzati in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero

deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

[...]

3 Estratto dalla Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12

“Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’ articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.”

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o.n. 1 al n. 9 del 24/02/2010

TITOLO II

Valutazione ambientale strategica (VAS)

“Art. 3 - Ambito di applicazione.

[...]

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d’incidenza ambientale, di seguito denominata VlnCA, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni. “

[...]

4 Estratto dalla Legge Regionale n. 11 del 22 febbraio 2005

[...]

Art. 25 - Verifica di carattere igienico-sanitario

1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui all’articolo 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f), della L. n. 833/1978.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

[...]

5 Estratto dalla Legge n. 833 del 23 dicembre 1978

[...]

Art. 20. (Attività di prevenzione)

[...]

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizionali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.

[...]